



# CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Settore 5° "Polizia Locale - Attività Produttive - Protezione Civile"

*Unità Operativa Sicurezza Viabilistica*

**Prot. n. 080455**

**del 14 ottobre 2009**

**Oggetto:** modifica dell'ordinanza n. 64032 del 14/10/2008 relativa all'istituzione della zona a traffico limitato in via San Gregorio.

## IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con delibera di Giunta comunale n. 515 del 30 settembre 2008, è stata estesa a tutti i giorni e le ore della settimana la zona a traffico limitato di via San Gregorio;
- CONSIDERATO** che in data 25 settembre 2009 è stato attivato il sistema di rilevazione automatica dei transiti alla zona a traffico limitato di via San Gregorio;
- RITENUTO** necessario modificare le modalità di accesso alla z.t.l. di via San Gregorio adeguandole alla nuova regolamentazione;
- VISTA** l'ordinanza n. 33680 del 11 luglio 2001 di istituzione della zona a traffico limitato;
- VISTI** gli artt. 5, comma 3, 7 e 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada;
- VISTO** il DPR 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada;
- VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.

## ORDINA

- 1) la circolazione nella zona a traffico limitato di via San Gregorio è disciplinata come segue:
  - a) divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore;
  - b) sono esonerati dal divieto di cui al punto a) i seguenti veicoli:

### Senza autorizzazione:

- veicoli delle Forze dell'Ordine;
- mezzi di soccorso;
- veicoli dei corpi di vigilanza per l'espletamento di servizi all'interno di via San Gregorio;
- veicoli per carico e scarico merci in via San Gregorio da lunedì a venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 12,30.

### Con autorizzazione:

- residenti e titolari di posti auto nelle proprietà all'interno di via San Gregorio (annuale solo transito);
- residenti, titolari ed addetti di attività che non dispongono del posto auto all'interno della proprietà sita in via San Gregorio (annuale transito e sosta per carico e scarico limitatamente a un veicolo per volta per ogni nucleo familiare o attività e per un tempo massimo di 15 minuti nelle apposite aree);
- artigiani ed imprese chiamati a svolgere la loro attività negli stabili siti all'interno di via San Gregorio (temporanea al transito ed eventualmente alla sosta);
- altri motivi con carattere eccezionale debitamente documentati.

**Con obbligo di comunicare il transito al Comando di Polizia Locale entro le 48 ore successive a pena di esclusione dalla deroga:**

- veicoli di società esercenti servizi di pubblica utilità per intervento all'interno del tratto in oggetto di via San Gregorio ( acqua, gas, illuminazione, telefonia .....);
  - veicoli adibiti a trasporto di pubblico utilità (taxi e ncc) esclusivamente per le operazioni di prelievo e accompagnamento clienti in via San Gregorio;
  - veicoli adibiti al servizio di persone disabili, esclusivamente per recarsi in via San Gregorio, ai sensi del DPR n. 503 del 24 luglio 1996;
  - veicoli per carico e scarico merci in via San Gregorio, fuori dai giorni e orari consentiti, per particolari motivi e con idonea documentazione;
- 2) la durata massima delle autorizzazioni è fissata in anni uno, rinnovabili entro 15 giorni prima della scadenza, l'autorizzazione decade al venir meno dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata;
- 3) il settore 5° "Polizia Locale – Attività Produttive – Protezione civile" è incaricato del rilascio delle autorizzazioni, su apposita istanza e previa verifica dei requisiti.

**DISPONE**

- ai sensi del c. 3 dell'art. 5 del C.d.S. che la disciplina di cui sopra venga resa nota mediante l'apposizione della segnaletica prescritta la cui posa è demandata al settore 8° Strategie Territoriali - OO.PP. - Infrastrutture;
- l'ordinanza entra in vigore dal momento della posa della segnaletica stradale prevista;
- è revocata ogni precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza;
- chi espleta servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. sanzionerà coloro che non prestano osservanza all'ordine di cui sopra comminando le sanzioni amministrative previste.

**INFORMA**

ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, all'Ispettorato generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o al Tribunale Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.



**IL COMANDANTE  
DIRIGENTE SETTORE 5°  
Polizia Locale - Attività Produttive  
Protezione Civile  
Dott. Alessandro CASALE**

Il responsabile del procedimento in base all'art.5 legge 241/1990:  
Comm. Agg.to di Polizia Locale Giuseppe Vaccarino